L'iniziativa popolare su cui saremo chiamati a votare il prossimo 30 novembre prevede l'adozione di un nuovo articolo della Costituzione Federale del seguente tenore: "L'azione penale e la pena per i reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi sono imprescrittibili".

Ma cos'è la prescrizione? Si tratta di un istituto conosciuto dalla maggior parte degli ordinamenti giuridici, che può assumere due forme distinte: la prescrizione dell'azione penale e la prescrizione della pena.

La prescrizione dell'azione penale comporta che lo Stato rinuncia a perseguire penalmente l'autore di un reato, nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una condanna entro un determinato termine (più o meno lungo a dipendenza della gravità del reato).

La prescrizione della pena ha invece come effetto che una condanna già pronunciata non venga più fatta eseguire, se dal momento dalla sentenza sia già trascorso un determinato numero di anni (anche in questo caso variabile secondo la gravità del reato).

La prescrizione trova la sua giustificazione in ragioni di diritto materiale e processuale. Da un lato si ritiene che con il passare del tempo possa scemare sia il bisogno di riparazione, sia l'effetto di prevenire ulteriore delinquenza da parte dell'autore del reato. Si considera poi che nel corso degli anni la personalità del reo possa modificarsi e che anche il timore di una pena, vissuto per un lungo periodo, possa in qualche modo già costituire una punizione, per modo che un' ulteriore condanna potrebbe apparire come sproporzionata.

D'altro canto più il tempo passa fra la commissione del reato e il perseguimento dello stesso, più diventa difficile raccogliere le prove, ciò che può aumentare notevolmente il rischio di errori giudiziari o di soluzioni insoddisfacenti per la vittima stessa. Qualora il venire meno dei ricordi e le difficoltà probatorie dovessero infatti condurre ad una assoluzione, la vittima rischierebbe di essere vittimizzata una seconda volta, proprio a causa di un procedimento penale che inevitabilmente andrebbe a riaprire vecchie e magari già parzialmente rimarginate ferite, senza renderle comunque giustizia.

In caso di reati sessuali a danno di minori di 16 anni, la prescrizione dell'azione penale è attualmente fissata in 15 anni a decorrere dalla commissione del reato, ritenuto in ogni caso che la stessa non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto 25 anni.

Per questo tipo di reati, la pena di regola si prescrive in 20 anni da quando la sentenza di condanna è divenuta definitiva.

Il nostro Codice Penale prevede un'imprescrittibilità solo per reati di estrema gravità, quali crimini contro l'umanità, genocidio, terrorismo.

Il dibattito sulla durata della prescrizione per i atti commessi contro l'integrità sessuale di minorenni non è peraltro nuovo, ma è stato affrontato a più riprese dal Parlamento Federale in tempi recenti. Basti pensare che sino alla revisione delle norme del Codice Penale sulla prescrizione, intervenuta nel 2001, vigeva un termine di prescrizione di 10 anni a decorrere dalla commissione del reato.

Poiché sovente la piccola vittima si trova in un rapporto di dipendenza emotiva o economica dall'autore del reato, accadeva che gravi fatti di rilevanza penale cadessero in prescrizione prima ancora che le vittime avessero effettivamente la possibilità di rompere il silenzio.

La soluzione oggi in vigore ha riconosciuto la particolare problematica ed ha quindi introdotto una sorta di salvataggio, prevedendo che in ogni caso la prescrizione non interviene sino al compimento del 25° anno di età da parte di chi ha subito l'abuso.

L'iniziativa in esame ha considerato insufficiente anche tale soluzione, proponendo di abolire completamente la prescrizione per questo genere di reati.

Consiglio Federale e Parlamento, pur comprendendo l'esigenza di concedere più tempo per sporgere denuncia penale in caso di abusi su minori, hanno tuttavia ritenuto che l'iniziativa andasse troppo lontano e non fosse formulata in modo chiaro. In particolare risulterebbe problematico adottare come criterio di delimitazione quello della pubertà (che inizia per ogni fanciullo in un periodo diverso) e inoltre si creerebbero delle divergenze nella regolamentazione della prescrizione. Non si capirebbe ad esempio perché rendere imprescrittibili reati sessuali su fanciulli, mentre altri gravi reati, come ad esempio quelli di assassinio o di omicidio continuerebbero ad essere sottoposti alla prescrizione.

Per questo motivo il Consiglio Federale ha presentato un controprogetto indiretto, già approvato dal Parlamento, che entrerà in vigore qualora l'iniziativa venisse respinta. Esso prevede una modifica del Codice Penale, nel senso di mantenere il termine di prescrizione di 15 anni, facendolo tuttavia decorrere soltanto da quando la vittima avrà compiuto 18 anni. L'autore del reato potrà di conseguenza essere giudicato fino a quando la vittima avrà compiuto 33 anni. Tale nuova regola varrà inoltre non solo per i reati sessuali, ma anche per altri gravi atti di violenza commessi su fanciulli, non solo impuberi, ma di età inferiore ai 16 anni.

A mio avviso si tratta di una soluzione che, da un lato, tiene conto della specifica esigenza di concedere più tempo alle vittime minorenni per presentare una denuncia penale e, d'altro canto, permette di superare le difficoltà di applicazione insite nell'iniziativa, oltretutto con una disposizione che si inserisce convenientemente nella struttura del nostro sistema penale.

Anche in caso di suo respingimento, l'iniziativa sarà comunque stata utile, poiché ha provocato una modifica legislativa per una migliore protezione delle vittime più deboli, quali sono i fanciulli minori di 16 anni, nei confronti di reati particolarmente odiosi.

Luca Pagani, Avvocato e Gran Consigliere